

No. Anche se la relativa DIA/SCIA è stata presentata prima del 28 gennaio 2014, ciò che conta è la data di effettiva attivazione degli apparecchi stessi, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013. Pertanto, se gli apparecchi vengono installati dopo tale data, la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili deve comunque essere rispettata, indipendentemente dal fatto che il relativo iter procedurale sia stato avviato prima o dopo la pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014.